

Polizza Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia

Allianz 

Global Assistance

Prodotto: "Travel Care Annuale"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Travel Care Annuale è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari che include le coperture di assistenza sanitaria e spese mediche, famiglia sicura e, se opzionate, altre garanzie aggiuntive.



Che cosa è assicurato?

Sono previste due garanzie principali:

Viaggio Sicuro, che comprende Assistenza in Viaggio e Spese Mediche, e Famiglia Sicura.

Assistenza in viaggio:

- ✓ le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato.
- ✓ Centrale Operativa 24su 24 e Consulenza Medica
- ✓ Segnalazione di un medico specialista
- ✓ Invio medicinali urgenti
- ✓ Interprete a disposizione via telefono
- ✓ Viaggio a/r per un familiare in caso di ricovero
- ✓ Rientro accompagnato di minori
- ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
- ✓ Rientro anticipato a seguito di lutto o malattia di un familiare
- ✓ Rientro della salma in caso di decesso dell'Assicurato

Spese mediche:

- ✓ riconosce il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche previo contatto con al Centrale Operativa.

La copertura comprende anche:

- ✓ Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro di pronto soccorso o di primo ricovero
- ✓ Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica
- ✓ Rimborso spese cure odontoiatriche urgenti
- ✓ Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio
- ✓ Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggio

Famiglia Sicura

- ✓ Comprende una serie di prestazioni attivabili in caso di malattia o infortunio del familiare a casa o di necessità all'abitazione di residenza dell'Assicurato.

Le ulteriori prestazioni sono consultabili all'interno delle condizioni di assicurazione.

Garanzie opzionali (valide solo se espressamente incluse in polizza)

Estensione Spese Mediche

Permette di estendere il capitale assicurato per tutte le destinazioni **Bagaglio**

Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio, e per le spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio.

Protezione Smartphone, Tablet e Macchina Fotografica

- Indennizzo dei danni derivanti da furto dell'apparecchio
- Indennizzo forfettario per danno accidentale oppure rimborso del costo sostenuto per la riparazione

Mancata o Ritardata Partenza che comprende il ritardo aereo, le spese di riprotezione del viaggio, la mancata coincidenza.

Attrezzature e Rimborso Attività Sportive

Infortunati di Viaggio

Responsabilità Civile

Le prestazioni precedute dal flag verde (✓) sono automaticamente incluse nella polizza

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✘ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✘ persone che, al momento della sottoscrizione, abbiano già compiuto 75 anni di età
- ✘ viaggi superiori ai 35 consecutivi nell'ambito dell'anno di copertura
- ✘ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito <https://www.allianz-assistance.it/avvertenze>.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

L'Assicurato deve inviare a Allianz Global Assistance il frontespizio di polizza firmato in ogni sua parte per accettazione.

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro.



Quando e come devo pagare?

L'acquisto della polizza può essere effettuato via web o tramite Contact Center.

Il pagamento del Premio avviene a mezzo di carta di credito o PayPal per gli acquisti via web o a mezzo carta di credito, bonifico bancario o bollettino postale via Contact Center.

Il premio è comprensivo di imposte ed è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche e Famiglia Sicura: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso.

Per le garanzie opzionali

Bagaglio: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso per un massimo di due sinistri per anno. Limitatamente agli "acquisti di prima necessità", la garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

Protezione Smartphone, Tablet e Macchina Fotografica: la garanzia è operante per la durata del viaggio.

Responsabilità Civile Terzi: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso.



Come posso disdire la polizza?

Per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. sede secondaria e rappresentanza generale per l'Italia

Prodotto: "Travel Care Annuale"

Ed. Gennaio 2019_ ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia; Viale Brenta,32 - 20139 Milano (Italia)
tel. +39 02 2369 51 sito internet: www.allianz-global-assistance.it; e-mail: info@allianz-assistance.it; PEC: awp.pc@legalmail.it

- AWP P&C S.A.**
- Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
- Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a €395.782.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari €17.287.285 di cui versati €17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari €93.317.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a €454.734.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a €204.630.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 117,7% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 257,4%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet <https://www.allianz-partners.com/investor-relations.html> a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I





Che cosa è assicurato?

La polizza prevede una serie di garanzie attivabili prima del viaggio o durante lo stesso: assistenza sanitaria 24h, spese mediche, famiglia sicura. E' prevista, inoltre, una serie di garanzie opzionali attivabili soltanto se espressamente richiamate in polizza: estensione spese mediche, bagaglio, protezione smartphone tablet e macchina fotografica, mancata o ritardata partenza, attrezzature e rimborso attività sportive, infortuni di volo, responsabilità civile terzi.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



**VIAGGIO SICURO -
ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE
MEDICHE**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:

ASSISTENZA IN VIAGGIO

- ✓ consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni;
- ✓ invio di un medico, per tutte le destinazioni ;
- ✓ invio di medicinali urgenti, ITALIA esclusa;
- ✓ traduzione della cartella clinica, ITALIA esclusa;
- ✓ segnalazione di un medico specialista, per tutte le destinazioni;
- ✓ organizzazione di cure riabilitative, per tutte le destinazioni;
- ✓ interprete a disposizione via telefono, ITALIA esclusa, fino a € 1.000;
- ✓ trasporto – rientro sanitario, per tutte le destinazioni:
 - dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
 - dal centro medico alla residenza dell'Assicurato;
- ✓ rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a decesso dell'Assicurato fino a € 1.000;
- ✓ rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati, per tutte le destinazioni;
- ✓ viaggio di un familiare a seguito di decesso o ricovero dell'Assicurato fino a € 100 a notte per massimo 5 notti;
- ✓ rientro dell'Assicurato convalescente, per tutte le destinazioni; per i familiari e un compagno di viaggio fino a € 1.000 per tutte le destinazioni;
- ✓ rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, per tutte le destinazioni;
- ✓ rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, purché assicurati fino a € 500 per viaggi in ITALIA, fino a € 1.500 per le altre destinazioni, in casi di prognosi superiore a 7 giorni;
- ✓ anticipo denaro fino a € 5.000, previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni, ITALIA esclusa;
- ✓ protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati.
- ✓ reperimento di un legale ed anticipo cauzione fino a € 500 per ITALIA, fino a € 1.000 per le altre destinazioni e, relativamente alla cauzione penale e l'eventuale cauzione civile fino a € 10.000 per tutte le destinazioni;
- ✓ spese di prolungamento soggiorno, per tutte le destinazioni, fino a € 100 per notte con un massimo di 5 notti per ogni Assicurato con il limite di € 1.500 per evento;
- ✓ spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna, fino a € 500 per l'ITALIA, fino a € 1.300 per le altre destinazioni;
- ✓ rimborso spese telefoniche per viaggi in fino a € 200, ITALIA esclusa.

SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO

- ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a € 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo, per tutte le destinazioni.


SPESE MEDICHE A RIMBORSO

- ✓ rimborso delle spese del trasporto nelle situazioni di emergenza per viaggi in ITALIA fino a € 1.550; in EUROPA/ RESTO DEL MONDO / USA/CANADA fino a € 15.000;
- ✓ rimborso delle spese farmaceutiche e per visite mediche a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero per viaggi in ITALIA fino a € 500; per le altre destinazioni fino a € 1.300;
- ✓ rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 per evento e fino a € 200 per periodo assicurativo per l'ITALIA, fino a € 250 per evento e fino a € 500 per periodo assicurativo per le altre destinazioni.


<p>FAMIGLIA SICURA</p>	<p>In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente"), dell'Assicurato in viaggio sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ consulenza medica telefonica; ✓ informazione diretta telefonica all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente"; ✓ invio di un medico al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi; ✓ invio di un'ambulanza per il trasferimento del "parente" al più vicino Ospedale, in caso di necessità o su richiesta del medico curante; ✓ organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici; <p>Inoltre, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria fino a € 100; ✓ invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto fino a € 100; ✓ invio di una guardia giurata per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto fino a un massimo di 10 ore di sorveglianza; ✓ invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua fino a € 100.
<p>GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>ESTENSIONE SPESE MEDICHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con questa garanzia è possibile elevare il capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a € 300.000 per evento; € 500.000 per periodo assicurativo.
<p>BAGAGLIO</p>	<p>In caso di furto, incendio, ritardata consegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale dell'Assicurato, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ indennizzo dell'Assicurato e dei danni materiali e diretti a lui, nel limite di € 300 per oggetto e di € 1.000 per persona e per periodo assicurativo. <p>In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso per gli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di 250 per evento ed € 500 per periodo assicurativo; ✓ rimborso per il noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di € 100 per evento. <p>Inoltre, Allianz Global Assistance rimborsa anche le spese per il rifacimento e la duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica nel limite del capitale assicurato, fino a € 300 per evento e per periodo assicurativo.</p>
<p>PROTEZIONE SMARTPHONE TABLET E MACCHINA FOTOGRAFICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In caso di furto dell'apparecchio garantito è previsto nel limite di € 300 per evento: <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso per i danni materiali e diretti derivanti da furto dei beni indicati in polizza e loro accessori. ✓ In caso di danno accidentale subito dall'apparecchio sono previste nel limite di € 100 per evento: <ul style="list-style-type: none"> • un indennizzo forfettario per danno accidentale subito dall'apparecchio non più riparabile oppure • il rimborso del costo sostenuto per la riparazione effettuata da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore del bene.

<p>MANCATA O RITARDATA PARTENZA</p>	<p>Ritardo aereo</p> <p>✓ In caso di ritardo del volo aereo di andata, dovuto a qualsiasi motivo imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore, Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • €100 per le prime 8 ore complete di ritardo; • €100 per le ulteriori 8 ore complete di ritardo. <p>Spese di riprotezione del viaggio</p> <p>✓ Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza; • blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità; • blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche. • tumulti popolari, manifestazioni e scioperi improvvisi. <p>L'indennizzo è riconosciuto per l'ITALIA fino a € 100 per evento, € 200 per periodo assicurativo; per le altre destinazioni fino a € 500 per evento, € 1.000 per periodo assicurativo.</p> <p>Mancata coincidenza</p> <p>✓ Allianz Global Assistance protegge l'Assicurato per la mancata coincidenza a seguito di ritardato arrivo del mezzo di trasporto precedente dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intasamenti aeroportuali, marittimi o ferroviari nella località di partenza; • sciopero del personale di bordo o del personale a terra che causi il posticipo dell'orario di partenza previsto all'atto della prenotazione; • avverse condizioni meteorologiche che colpiscano l'aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria di partenza. <p>Il rimborso dei costi sostenuti per la riprotezione su un volo, una nave od un treno alternativo verso la destinazione finale è riconosciuto nei limiti di € 100 per evento per l'ITALIA, € 400 per evento per le altre destinazioni.</p>
<p>ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE</p>	<p>Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio</p> <p>✓ Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato fino a € 200 per evento e € 400 per periodo assicurativo le spese direttamente sostenute per il noleggio dell'attrezzatura sportiva non professionale in sostituzione di quella di proprietà in caso di furto, mancata o ritardata consegna della stessa durante il viaggio/soggiorno.</p> <p>Rimborso spese sostenute per attività sportive non usufruite</p> <p>✓ Allianz Global Assistance rimborsa, nel limite del massimale di € 200 per evento ed € 400 per periodo assicurativo, il pro-rata delle spese sostenute per lo svolgimento di attività sportive non usufruite a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa; • rientro anticipato a causa del decesso o ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa; • chiusura totale degli impianti sportivi per almeno 3 giorni consecutivi, disposta dopo la decorrenza del soggiorno, causa maltempo; • infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero ospedaliero superiore a due giorni o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, e a seguito del quale l'Assicurato si trovi nella totale incapacità (accertata da certificazione medica) di svolgere l'attività sportiva.

<p>INFORTUNI DI VIAGGIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Allianz Global Assistance assicura gli infortuni subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente. ✓ Allianz Global Assistance assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi e tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. <p>Allianz Global Assistance considera infortuni anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • l'annegamento; • l'assideramento o il congelamento; • i colpi di sole o di calore. <p>Il capitale assicurabile è di € 25.000 per persona e per evento.</p>
<p>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale, fino a € 250.000 per periodo assicurativo e con il sottolimito di € 100.000 per persona, per evento e per cose ed animali. <p>Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Allianz Global Assistance, inoltre, assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

<p> Che cosa NON è assicurato?</p>	
<p>VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE</p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; * per la prestazione organizzazione di cure riabilitative i costi delle cure restano a carico dell'Assicurato; * la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio e/o malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; * la prestazione rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; * per la prestazione invio di medicinali urgenti non è preso a carico il costo dei medicinali; * per la prestazione rientro della salma non sono prese a carico le spese funerarie e di inumazione; * per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche la garanzia non opera per un periodo superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Non vengono prese in carico le spese medico in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa; * le prestazioni di Assistenza Viaggio Sicuro sono fornite per un massimo di tre volte per periodo assicurativo.
<p>FAMIGLIA SICURA</p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; * per la prestazione organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici non sono presi a carico i costi delle prestazioni.


GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
ESTENSIONE SPESE MEDICHE	<ul style="list-style-type: none"> * La garanzia non opera al di fuori dell'estensione della polizza Travel Care Annuale e al di fuori delle destinazioni in essa indicate.
BAGAGLIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * per la prestazione acquisti di prima necessità non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro; * per la prestazione rifacimento documenti non sono indennizzabili più di due sinistri in un anno; * non è coperto il furto non aggravato.
PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET E MACCHINA FOTOGRAFICA	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * la garanzia non è operante in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • denuncia alle Autorità Competenti avvenuta oltre 36 ore dal verificarsi dell'evento; • mancanza di documentazione attestante il blocco del Codice IMEI in caso di furto di cellulare o tablet con scheda SIM.
MANCATA O RITARDATA PARTENZA	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * per ritardo aereo sono esclusi i voli che non facciano parte del viaggio di andata.
INFORTUNI DI VIAGGIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * non sono considerati infortuni le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo, e gli infarti da qualsiasi causa determinati.
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Non sono riconosciute le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di Assicurazione, non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche con pagamento diretto, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato; ! malattie croniche e patologie preesistenti; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espianti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. <p>Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; • l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori s ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. <p>Franchigia: i rimborsi tutti saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di €50 per sinistro.</p>
<p>FAMIGLIA SICURA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ! Si vedano le esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.
<p>GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	


<p>BAGAGLIO</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di assicurazione, non sono previsti indennizzi per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! derivanti rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; ! verificatisi quando: <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; • il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; • il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; ! verificatisi durante il soggiorno in campeggio; ! derivanti da Furto non aggravato, ovvero realizzato secondo quanto previsto dall'art 624 del Codice Penale; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento; <p>L'indennizzo è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto"; • con il limite per oggetto pari a € 300; • la valutazione sarà effettuata in base al valore d'acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione. In caso contrario l'indennizzo verrà effettuato al valore commerciale al momento del sinistro; • senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; • successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
<p>PROTEZIONE SMARTPHONE TABLET E MACCHINA FOTOGRAFICA</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dalla copertura Furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! lo smarrimento e la dimenticanza dell' apparecchio garantito; ! eventi causati da negligenza dell'Assicurato; ! il furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione della sola ipotesi di furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta. ! i danni conseguenti a furto dell'apparecchio garantito mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia di, od affidato a terzi o ad un vettore od albergatore. <p>Franchigia: Allianz Global Assistance corrisponde all'Assicurato, nel limite del capitale assicurato, il prezzo di acquisto, come risultante da scontrino e/o fattura in originale, applicando al danno indennizzabile a termine di polizza una franchigia fissa pari a € 100 per evento.</p> <p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dalla copertura Danneggiamento accidentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa; ! i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio, rigature, graffi e scalfitture); ! il mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio; ! i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore; ! riparazione effettuata in un centro di assistenza tecnica situato al di fuori del territorio italiano; ! beni accessori (caricabatteria, batterie, kit viva voce, cover, adattatori, auricolari, cavi, schede di memoria ed in generale tutti gli accessori connessi all'Apparecchio garantito); ! i danni occorsi mentre l'Apparecchio garantito si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.


<p>MANCATA O RITARDATA PARTENZA</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
<p>ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Allianz Global Assistance non rimborsa le spese sostenute in seguito a furti di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
<p>INFORTUNI DI VIAGGIO</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, Allianz Global Assistance non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicito; ! uso, anche come passeggero, di aeromobili diversi rispetto a quelli adibiti per l'ordinaria aviazione civile (compresi deltaplani ed ultraleggeri); ! operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; ! partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; ! malattie croniche e patologie preesistenti; ! scioperi, sommosse, tumulti popolari; ! atti di terrorismo. <p>Franchigia: non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.</p>


<p>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! derivanti direttamente od indirettamente da atti di terrorismo; ! derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ! derivanti da esercizio di attività professionali; ! derivanti da esercizio dell'attività venatoria; ! da furto; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; ! da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; ! cagionati da animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo. ! alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo. <p>Franchigia: relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di €200 per sinistro.</p>
--	--


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
<p>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE / FAMIGLIA SICURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di necessità l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto. • In caso di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro fornendo la documentazione richiesta. <p>GARANZIE OPZIONALI BAGAGLIO / MANCATA O RITARDATA PARTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro, fornendo la documentazione richiesta. <p>GARANZIE OPZIONALI PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET E MACCHINA FOTOGRAFICA/ ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato o chi in sua vece deve darne avviso scritto utilizzando il sito www.ilmiosinistro.it entro 3 giorni dalla denuncia alle Autorità Competenti e inviando successivamente tramite posta la documentazione richiesta. <p>GARANZIA OPZIONALE INFORTUNI DI VIAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), la documentazione richiesta. <p>GARANZIA OPZIONALE RESPONSABILITA' CIVILE</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato deve dare avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), la documentazione richiesta. <p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it); • via posta (all'indirizzo qui sotto indicato); <p>I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:</p>

	<p>AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni B2C Casella Postale 46 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Sono previste prestazioni fornite direttamente e prestazioni fornite da medici, centri e fornitori convenzionati.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p>
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	<p>L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.</p>

 Quando e come devo pagare?	
PREMIO	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
RIMBORSO	Non è previsto il rimborso del premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
DURATA	<p>VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE / FAMIGLIA SICURA</p> <ul style="list-style-type: none"> La copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. <p>GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p> <p>BAGAGLIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la garanzia Bagaglio la copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. Per Acquisti di prima necessità la copertura decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo/check-in e termina prima dell'ultimo check-in. <p>PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA</p> <ul style="list-style-type: none"> La garanzia è operante per un periodo pari alla durata del viaggio. <p>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</p> <ul style="list-style-type: none"> La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non è prevista la possibilità di recedere dal contratto.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
A tutti coloro che intendano coprire più viaggi per scopo turistico, di studio e d'affari aventi data inizio e fine entro il periodo di validità della polizza stessa.	

 Quali costi devo sostenere?	
Non sono previsti costi di intermediazione.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	I reclami vanno inoltrati a: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, viale Brenta, n. 32, 20139, Milano Fax: +39 02 26 624 008 e-mail: reclamiAWP@allianz.com La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .
--	---

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



TRAVEL CARE ANNUALE

ASSISTENZA IN VIAGGIO, SPESE MEDICHE E FAMIGLIA SICURA

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	il marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattie croniche:	<p>i disturbi, le malattie, le lesioni, le ferite o, comunque, qualsiasi situazione patologica avente una o più delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia ricorrente • sia incurabile • presenti scarsa reazione alle cure • richieda trattamenti palliativi • richieda frequenti e prolungati controlli • sia causa di invalidità permanente
Patologie preesistenti:	le patologie e le condizioni mediche a esse correlate i cui sintomi si sono manifestati nei 12 mesi che precedono la data di inizio della copertura, a prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate. Tali patologie e condizioni correlate, di cui l'assicurato o i suoi familiari sono, erano o avrebbero presumibilmente dovuto essere a conoscenza, sono considerate preesistenti.
Resto del mondo:	tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi Italia, Europa, USA e Canada.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, che preveda almeno un pernottamento e la cui partenza avvenga esclusivamente dall'Italia, così come dimostrabile con il relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione - Criteri di adesione – Validità

a) La polizza deve essere stipulata dal Contraente:

- nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire"
 - per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito www.allianz-assistance.it o contattando telefonicamente il Contact Center di Allianz Global Assistance al numero verde dedicato.
 - entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti:
- via web convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o PayPal;
- via Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito;
- entro le ore 24,00 del 2° giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti mediante Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o bollettino postale entro massimo tale periodo;

b) Il Contraente deve successivamente:

- stampare la polizza in forma completa che sarà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;
- prendere debita visione delle condizioni di polizze e verificare la rispondenza dei dati (a solo titolo esemplificativo e non limitativo data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso);
- apporre la firma sul documento in ogni parte richiesta;
- inviare a Allianz Global Assistance a mezzo telefax al n. 02 26624040 o via e-mail all'indirizzo polizze@allianz-assistance.it il frontespizio di polizza firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

2. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale Italiano;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
- **che al momento della sottoscrizione della polizza, non abbiano già compiuto 75 anni di età.** Qualora l'età sia raggiunta durante il periodo di assicurazione, le garanzie sono operanti comunque fino alla scadenza del periodo di polizza.

e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:

- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

3. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari prenotati nel periodo di validità della polizza, aventi data inizio e fine entro il periodo di validità della polizza stessa;
- limitatamente al periodo in cui l'Assicurato si trova in viaggio;
- al di fuori del comune di residenza;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per un massimo di 365 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- **per un massimo di 35 giorni consecutivi per il medesimo viaggio;**
- se il premio è stato pagato.

Condizioni di Assicurazione TRAVEL CARE ANNUALE Ed. 012019 – Assistenza in viaggio. Spese mediche e Famiglia Sicura - Pagina 1 di 7

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 35 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione

4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito <https://www.allianz-assistance.it/avvertenze>.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- o) malattie psichiche;
- p) suicidio o tentativo di suicidio;
- q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- t) quarantene.

7. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso a:

- Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE / 2. FAMIGLIA SICURA

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

Condizioni di Assicurazione TRAVEL CARE ANNUALE Ed. 012019 – Assistenza in viaggio. Spese mediche e Famiglia Sicura - Pagina 2 di 7

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :			
	ITALIA	EUROPA	RESTO DEL MONDO	USA/CANADA
Ogni prestazione potrà essere erogata per un massimo di tre volte per anno assicurativo				
a) consulenza medica telefonica , servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI	SI	SI
b) invio di un medico . Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.	SI	SI	SI	SI
c) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Allianz Global Assistance effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI	SI	SI
d) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	SI	SI	SI	SI
e) organizzazione di cure riabilitative , incluse le fisioterapie presso il centro medico più vicino al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali. I costi delle cure restano a carico dell'Assicurato;	SI	SI	SI	SI
f) interprete a disposizione via telefono per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese.	NO	SI, fino a € 1.000	SI, fino a € 1.000	SI, fino a € 1.000
g) trasporto - rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo con i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario" anche nell'ambito di USA, Canada, Resto del Mondo. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: <ul style="list-style-type: none"> infermità o lesioni che, a giudizio dei medici curanti, siano curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; 	SI	SI	SI	SI
h) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a : <ul style="list-style-type: none"> trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell'Assicurato alla sua residenza; decesso dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati	SI	SI	SI	SI
	SI, fino a €1.000	SI, fino a €1.000	SI, fino a €1.000	SI, fino a €1.000
i) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI	SI	SI
j) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;	NO	SI	SI	SI
k) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in viaggio o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni	SI	SI	SI	SI
Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI € 100 a notte per max 5 notti	SI € 100 a notte per max 5 notti	SI € 100 a notte per max 5 notti	SI € 100 a notte per max 5 notti
l) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio , alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.	SI	SI	SI	SI

Condizioni di Assicurazione TRAVEL CARE ANNUALE Ed. 012019 – Assistenza in viaggio. Spese mediche e Famiglia Sicura - Pagina 3 di 7

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000
m) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Allianz Global Assistance provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.	SI	SI	SI	SI

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :			
	ITALIA	EUROPA	RESTO DEL MONDO	USA/CANADA
n)rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. Tale garanzia potrà essere utilizzata anche più volte nel corso del medesimo viaggio in caso di ulteriore aggravamento e/o successivo decesso del familiare fino all'esaurimento dei capitali indicati.	SI fino a € 500	SI fino a € 1.500	SI fino a € 1.500	SI fino a € 1.500
o)anticipo denaro , previa garanzia bancaria;	NO	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000
p)protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Allianz Global Assistance su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	SI	SI	SI	SI
q)reperimento di un legale ed anticipo cauzione Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;	SI fino a € 500 SI fino a € 10.000	SI fino a € 1.000 SI fino a € 10.000	SI fino a € 1.000 SI fino a € 10.000	SI fino a € 1.000 SI fino a € 10.000

Inoltre Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato:

r) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> non sia in grado di rientrare: - per malattia o infortunio; a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno. 	SI	SI	SI	SI
Allianz Global Assistance® rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento
s)spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna.	SI, fino a € 500	SI, fino a € 1.300	SI, fino a € 1.300	SI, fino a € 1.300
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.	NO	SI fino a € 200	SI fino a € 200	SI fino a € 200

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :			
	ITALIA	EUROPA	RESTO DEL MONDO	USA CANADA
CON PAGAMENTO DIRETTO Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede :	fino a	fino a	fino a	fino a

Condizioni di Assicurazione TRAVEL CARE ANNUALE Ed. 012019 - Assistenza in viaggio. Spese mediche e Famiglia Sicura - Pagina 4 di 7

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



<p>1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito ad Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.</p>	€ 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo	€ 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo	€ 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo	€ 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo
<p>A RIMBORSO Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:</p>	fino a € 1.550	fino a € 15.000	fino a € 15.000	fino a € 15.000
<p>2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;</p>	fino a € 500	fino a € 1.300	fino a € 1.300	fino a € 1.300
<p>3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il Day Hospital)</p>	fino a € 100 per evento e fino a € 200 per periodo assicurativo	fino a € 250 per evento e fino a € 500 per periodo assicurativo	fino a € 250 per evento e fino a € 500 per periodo assicurativo	fino a € 250 per evento e fino a € 500 per periodo assicurativo

I RIMBORSI TUTTI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI €50 PER SINISTRO

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del viaggio;
- è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempre che questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 1.1.2 punto 1), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
 - malattie croniche e patologie preesistenti;**
 - viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - cure riabilitative;
 - acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
 - prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - espianzi e/o trapianti di organi;
 - partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
 - al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

1.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1.4.1 Assistenza in viaggio

- le prestazioni di Assistenza Viaggio Sicuro sono fornite per un massimo di tre volte per periodo assicurativo;**
- le prestazioni di assistenza in viaggio sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. Eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti dalle singole prestazioni restano a carico dell'Assicurato;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
 Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- f) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

1.4.2 Spese mediche

Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso del viaggio;
- per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al "parente" a casa e "abitazione"

2.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) **consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- b) **informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente". La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- c) **invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- d) **invio di una ambulanza**, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente", al più vicino Ospedale;
- e) **organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Allianz Global Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del "parente". Allianz Global Assistance, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti.
I costi delle prestazioni sono interamente a carico del "parente";

Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- i) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- l) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.

2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
- decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando:

In caso di necessità

- recapito temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

In caso di richiesta di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- numero della presente polizza
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica
- circostanze dell'evento
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 283
Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti **due modalità**:

- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, ad:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it

1. ESTENSIONE SPESE MEDICHE (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**GARANZIA****1. ESTENSIONE SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE****1.1 Oggetto**

A parziale deroga dell'art. 1.1.2 comma 1 *Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche* della Polizza *TRAVEL CARE ANNUALE* il capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in istituto di cura per le distazioni ivi indicate, si intende complessivamente elevato a:

- €300.000 per evento;
- €500.000 per periodo assicurativo.

1.2. Operatività

La polizza è valida se emessa

- esclusivamente ad estensione di una polizza *TRAVEL CARE ANNUALE*;
- contestualmente all'emissione di una polizza *TRAVEL CARE ANNUALE*;
- prima dell'inizio del viaggio.

1.3 Validità territoriale

Sinistri occorsi nelle destinazioni indicate nella polizza *TRAVEL CARE ANNUALE*.

1.4 Esclusioni e Limitazioni

La presente garanzia opera in estensione alla polizza di primo rischio *TRAVEL CARE ANNUALE* a cui è collegata di conseguenza è soggetta alle medesime disposizioni contrattuali.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

2. BAGAGLIO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario e degli oggetti di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse da viaggio, le valigie, i cosmetici, i medicinali, le attrezzature sanitarie e per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).
Furto:	il reato di furto perpetrato con rottura, scasso, strappo/scippo o il reato di rapina, anche se tentati, previsti dagli Artt. 624 bis e 628 del Codice Penale, con esclusione dei casi di Furto non aggravato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori dell'appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIA**1. BAGAGLIO****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, ritardata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale. (vedi "Definizioni particolari").

1.2 Capitale assicurato, disposizioni e limitazioni

L'indennizzo verrà corrisposto:

- nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di **€1.000**. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- con il limite per oggetto pari a **€300**;
- la valutazione sarà effettuata in base al valore d'acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione. In caso contrario l'indennizzo verrà effettuato al valore commerciale al momento del sinistro;
- senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

1.3 Acquisti di prima necessità

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance rimborsa:

- gli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia, Europa, Resto del Mondo, USA / Canada	€250 per evento ed €500 per periodo assicurativo

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

- il costo del noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia, nel limite del capitale assicurato:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia, Europa, Resto del Mondo, USA / Canada	€100 per evento

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

1.4 Rifacimento documenti

Inoltre, Allianz Global Assistance rimborsa anche le spese per il rifacimento e la duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica nel limite del capitale assicurato:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia, Europa, Resto del Mondo, USA / Canada	€300 per evento e per periodo assicurativo

1.5 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza e comunque per un massimo di due sinistri per anno.

Limitatamente agli "acquisti di prima necessità", la garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

1.6 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non indennizza i danni:

- a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni particolari";
- derivanti o imputabili a rotture o danneggiamenti;
- verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 07.00) il veicolo non sia stato parcheggiato in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- derivanti da Furto non aggravato, ovvero realizzato secondo quanto previsto dall'art 624 del Codice Penale;**

f) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

1.7 Validità Territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE **entro 30 giorni dal rientro**, fornendo dati anagrafici, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, recapito e numero di polizza, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

in caso di furto, scippo, rapina, incendio

a. denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione che ne attesti il valore;

b. per il caso di furto di beni sottoposto alla custodia di, o affidati a terzi, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o danneggiamento del contenuto

a. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia, rilasciato dall'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);

b. biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;

c. risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

d. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione che ne attesti il valore;

e. scontrini di acquisto in originale degli effetti personali comprati a causa della ritardata o mancata riconsegna del bagaglio.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

3. PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Beni Assicurato:	il telefono mobile, gli smartphone, i tablet, le fotocamere ossia il corpo macchina ed eventuale obiettivo fotografico standard, le videocamere, i personal computer, le console portatili, i lettori audio digitali e gli ebook reader.
Codice IMEI:	il codice che identifica univocamente il Bene di proprietà dell'Assicurato.
Danno accidentale:	il danno direttamente provocato da cause esterne, esteriormente constatabile e pregiudichi il funzionamento dell'apparecchio in garanzia.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIA**1. Oggetto****1.1 Furto**

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato per i danni, materiali e diretti, derivanti dal furto, scippo o rapina del bene assicurato. L'assicurazione è estesa agli accessori contenuti nel kit di acquisto del bene assicurato.	✓ Fino a €300 per evento
---	------------------------------------

1.1.1 Franchigia

Allianz Global Assistance corrisponde all'Assicurato, nel limite del capitale assicurato, il prezzo di acquisto, come risultante da scontrino e/o fattura in originale, applicando al danno indennizzabile a termine di polizza una **franchigia fissa pari ad Euro 100 per evento**.

1.1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi:

- a) lo smarrimento e la dimenticanza dell'apparecchio garantito, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;
- b) eventi causati da negligenza dell'Assicurato;
- c) i danni conseguenti a furto perpetrato all'interno di un autoveicolo, ad eccezione della sola ipotesi di furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta.
- d) i danni conseguenti a furto dell'apparecchio garantito mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia di, od affidato a terzi o ad un vettore od albergatore.

1.1.3 Disposizioni in caso di sinistro

L'Assicurato deve:

- denunciare il di furto alle Autorità competenti entro **36 ore** dall'evento;
- bloccare il Codice IMEI, per telefoni mobili, smartphone e tablet.

1.2 Danno accidentale

Allianz Global Assistance, in caso di danneggiamento accidentale: <ul style="list-style-type: none"> • riconosce un indennizzo forfettario per il danno accidentale subito dall'apparecchio garantito <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • rimborsa il costo sostenuto per la riparazione effettuata da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore del bene. 	✓ Fino a €100 per evento
---	------------------------------------

1.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dalla garanzia

- a) il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- b) i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio, rigature, graffi e scalfitture);
- c) il mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;
- d) i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
- e) riparazione effettuata in un centro di assistenza tecnica situato al di fuori del territorio italiano;
- f) beni accessori ed i beni di consumo (a titolo esplicativo e non esaustivo. caricabatteria, batterie, kit viva voce, cover, adattatori, auricolari, cavi, schede di memoria ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);
- g) i danni occorsi mentre l'apparecchio garantito si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.

2. Decorrenza e durata

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

3. Operatività

La polizza è valida se emessa:

- esclusivamente ad estensione di una polizza TRAVEL STUDENT ANNUAL MULTI TRIP;
- prima dell'inizio del viaggio:

- per l'intera durata del viaggio. Non è ammessa la copertura di una sola frazione del viaggio stesso
ciascuna garanzia è fornita per un massimo di 2 (due) eventi per anno assicurativo, ogni volta nel limite del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.

IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi dell'evento, l'Assicurato o chi in sua vece, deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance:

- utilizzando il sito www.ilmiosinistro.it entro 3 giorni dalla denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti, seguendo le istruzioni presenti. Successivamente l'Assicurato potrà inviare la documentazione completa.
- tramite posta al seguente indirizzo:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Allegando la seguente documentazione:

In caso di Furto:

- copia del documento (fattura) attestante l'acquisto del Bene;
- copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti entro **48 ore** dall'evento;
- copia della documentazione (Raccomandata A/R) attestante il blocco del codice IMEI e modulo accettazione raccomandata con timbro postale;
- copia della documentazione (Raccomandata A/R) attestante il blocco della Carta SIM modulo accettazione raccomandata con timbro postale.
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza

In caso di Danneggiamento accidentale

- copia del documento (fattura) attestante l'acquisto del Bene;
- scontrino e/o fattura di riparazione rilasciato da un centro di assistenza autorizzato dal produttore del bene;
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza;
- certificazione del danno rilasciata da un Centro Tecnico di Assistenza autorizzato dal produttore in Italia.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



4. MANCATA O RITARDATA PARTENZA (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RI-CHIAMATE IN POLIZZA)**GARANZIE****1. RITARDO AEREO****1.1 Oggetto**

In caso di ritardo del volo aereo di andata, dovuto a qualsiasi motivo imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore, Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato di:

- €100 per le prime 8 ore complete di ritardo;
- €100 per le ulteriori 8 ore complete di ritardo.

1.2 Disposizioni e limitazioni

Si considera "ritardo" la variazione di orario (di almeno 8 ore complete) della partenza del volo avvenuta nelle 24 ore che precedono l'orario riportato nell'ultima comunicazione effettuata dalla compagnia aerea o dal Tour Operator o per un suo tramite all'Assicurato.

Tutte le variazioni comunicate dalla compagnia aerea o dal Tour Operator o per un suo tramite all'Assicurato con più di 24 ore rispetto all'ultimo orario segnalato saranno considerate quali "cambi di operativo voli" e, pertanto, non saranno ammessi ad indennizzo in quanto non considerati "ritardi".

La copertura assicurativa si intende riferita al solo viaggio di andata. **Restano comunque esclusi i voli che non facciano parte del viaggio di andata.**

2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO**2.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato, nei limiti dei capitali sotto riportati, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza;
- blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
- blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche. Si precisa che non devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura espressamente previsti all'art.6 Esclusioni – lett. f);
- tumulti popolari, manifestazioni e scioperi improvvisi, a parziale deroga dell'art. 6 Esclusioni – lett. b).

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia	€100 per evento; €200 per periodo assicurativo
Europa	€500 per evento; €1.000 per periodo assicurativo
Resto del Mondo	€500 per evento; €1.000 per periodo assicurativo
USA / Canada	€500 per evento; €1.000 per periodo assicurativo

2.2 Persone assicurabili

Allianz Global Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:

- dall'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- da tutti i suoi familiari;
- da uno dei compagni di viaggio.

3. MANCATA COINCIDENZA**3.1 Oggetto**

Qualora la copertura assicurativa sia emessa a garanzia di un viaggio che per il raggiungimento della destinazione finale preveda più tratte di congiunzione operate anche da Vettori differenti, Allianz Global Assistance protegge l'Assicurato per la mancata coincidenza a seguito di ritardato arrivo del mezzo di trasporto precedente dovuto a:

- intasamenti aeroportuali, marittimi o ferroviari nella località di partenza;
- sciopero del personale di bordo o del personale a terra che causi il posticipo dell'orario di partenza previsto all'atto della prenotazione;
- avverse condizioni meteorologiche che colpiscano l'aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria di partenza. Si precisa che non devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura espressamente previsti all'art.6 Esclusioni – lett.f).

Allianz Global Assistance rimborsa i costi sostenuti per la riprotezione su un volo, una nave od un treno alternativo verso la destinazione finale nei limiti dei capitali sotto riportati:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia	€100 per evento
Europa	€400 per evento
Resto del Mondo	€400 per evento
USA / Canada	€400 per evento

4. Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Con riferimento alle garanzie previste dai precedenti artt. 1; 2; 3, Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo

commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) copia del titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea o dal Tour Operator;
- e) documentazione attestante l'orario dell'effettivo imbarco.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi

5. ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE - (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

DEFINIZIONI PARTICOLARI

Attrezzatura sportiva: tutto quanto necessario alla pratica non professionale di uno sport.
Furto: il reato (furto, furto con rottura o scasso, furto con strappo/scippo, rapina), anche se tentato, previsto dall'Art. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GARANZIE

1. Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggior

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato fino a € 200 per evento e € 400 per periodo assicurativo le spese direttamente sostenute per il noleggio dell'attrezzatura sportiva non professionale in sostituzione di quella di proprietà in caso di furto, mancata o ritardata consegna della stessa durante il viaggio/soggiorno. L'attrezzatura noleggiata deve essere equivalente a quella di proprietà dell'Assicurato.

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non rimborsa le spese sostenute in seguito a furti di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

2. Rimborso spese sostenute per attività sportive non usufruite

2.1 Oggetto

Rimborso spese sostenute per attività sportive non usufruite

Allianz Global Assistance rimborsa, nel limite del massimale di €200 per evento ed €400 per periodo assicurativo, il pro-rata delle spese sostenute per lo svolgimento di attività sportive non usufruite a seguito di:

- rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa;
- rientro anticipato a causa del decesso o ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa;
- chiusura totale degli impianti sportivi per almeno 3 giorni consecutivi, disposta dopo la decorrenza del soggiorno, causa maltempo;
- infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero ospedaliero superiore a due giorni o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, ed a seguito del quale l'Assicurato si trovi nella totale incapacità (accertata da certificazione medica) di svolgere l'attività sportiva.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le spese sostenute per lo svolgimento di attività sportive: il noleggio di attrezzatura sportiva; lo Skipass; l'accesso ad impianti sportivi; le lezioni relative ad una disciplina sportiva già prenotate e già pagate; ecc.

2.2 Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del costo delle attività sportive non usufruite dall'Assicurato, dai familiari e da un compagno di viaggio nel limite massimo di €200 per evento e €400 per periodo assicurativo a decorrere dalla data di rientro al domicilio. Nel conteggio vengono considerati la sola quota di attività sportiva non usufruita (esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica), il costo dell'ingresso all'impianto e quello delle lezioni prenotate e già pagate.

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

2.3 Disposizioni e limitazioni

Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa.

IN CASO DI SINISTRO

Nei casi di Furto, l'Assicurato o chi in sua vece, deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance:

- utilizzando il sito www.ilmiosinistro.it entro 3 giorni dalla denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti, seguendo le istruzioni presenti. Successivamente l'Assicurato potrà inviare la documentazione completa.
- tramite posta al seguente indirizzo:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Allegando la seguente documentazione:

In caso di Furto:

- copia del documento (fattura) attestante il noleggio dell'Attrezzatura sportiva;
- copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti entro **36 ore** dall'evento;
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza.

In caso di mancata o ritardata consegna del Vettore, l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia del documento (fattura) attestante il noleggio dell'Attrezzatura sportiva;
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia, rilasciato dall'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto riconsegnato tardivamente oppure non riconsegnato e documentazione che ne attesti il valore;
- copia della polizza.

Nei casi di **attività sportive non usufruite**, l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia del documento (fattura) attestante il costo sostenuto per le attività sportive non usufruite;
- copia della polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- idonea documentazione attestante la causa della mancata usufruizione delle attività sportive

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



6. INFORTUNI DI VIAGGIO - (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Infornuto: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

GARANZIE**1. Infortuni di Viaggio****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance assicura gli infortuni subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Allianz Global Assistance assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi e, a parziale deroga delle esclusioni di cui al successivo art. 1.2, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Allianz Global Assistance considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Allianz Global Assistance non considera infortuni:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti a:

- svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- uso, anche come passeggero, di aeromobili diversi rispetto a quelli adibiti per l'ordinaria aviazione civile (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- malattie croniche e patologie preesistenti;**
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

1.3 Capitali assicurati

a) Il capitale assicurato prescelto ed indicato in polizza, è di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente;

b) massimo assicurabile per:

- persona € 25.000;
- evento € 25.000.

1.4 Dichiarazioni dell'Assicurato**Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).**

L'Assicurato, in base a quanto sia o venga a sua conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- € 25.000 per il caso di morte;
- € 25.000 per il caso di invalidità permanente.

1.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", da esso Contraente stipulate con AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- € 25.000 per persona e per evento, in caso di morte;
- € 25.000 per persona e per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

1.6 Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;

- per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Allianz Global Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

1.7 Franchigia

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

1.8 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;

successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

Inoltre, se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura, si deve darne immediato avviso ad Allianz Global Assistance.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

7. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI- (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

GARANZIE

1. Responsabilità Civile Terzi

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

✓

fino € 250.000 periodo assicurativo

Sottolimito: € 100.000 per persona, per evento e per cose ed animali

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- derivanti da esercizio di attività professionali;
- derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- cagionati da animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
- alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

1.3 Gestione delle vertenze di danno

Allianz Global Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Allianz Global Assistance ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Allianz Global Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale Assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Allianz Global Assistance e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Allianz Global Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

1.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di €200 per sinistro.

1.5 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP P&C S.A.), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP P&C S.A. è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che Lei ci fornirà in prima persona, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza*
- ✓ *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)*
- ✓ *Per gestire le somme dovute*
- ✓ *Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi*
- ✓ *Per la prevenzione dei reati di terrorismo*
- ✓ *Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)*
- ✓ *Previo consenso, per informarla su prodotti e servizi che riteniamo possano essere di suo interesse*

Per le finalità sopra indicate per le quali non richiederemo il suo consenso, specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la sottoscrizione della polizza, la gestione dei sinistri e delle somme dovute) o di

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i tuoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle le prestazioni oggetto del contratto o per le quali potrebbe avere un interesse.

3. Chi potrà accedere ai tuoi dati personali?

Ci assicuriamo che i tuoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i tuoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche.

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i tuoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, strutture sanitarie, consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti), società di marketing, per l'invio di comunicazioni commerciali (solo qualora abbia prestato il relativo consenso).

Infine, possiamo condividere i tuoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogo natura).

4. Dove saranno trattati i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 3, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i tuoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i tuoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 8

5. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 8, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

6. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. Qualora Lei si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità.

A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 5.

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.
- ✓ Dati relativi alle attività di promozione commerciale – 2 [due] anni dalla raccolta dei dati ai sensi del Provvedimento 24.2.2005 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati.

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

8. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

9. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Ci assicuriamo che la versione più recente sia a disposizione sul sito web www.allianz-assistance.it e le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 11.5.2018.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

